

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, CORDER, ORSINI GIANFRANCO, SCOVACRICHI, AMADEI

Presentata l'11 marzo 1977

Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrare dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — È obiettivo comune e generale dei lavoratori dipendenti degli Enti locali di arrivare ad un ordinamento previdenziale pressoché uniforme.

Questo proposito non è di facile realizzazione poiché le differenze esistenti tra il settore pubblico ed il settore privato sono notevolmente diversi nei loro ordinamenti e nelle leggi che li regolano.

Ciò che noi ci proponiamo è sottolineare la importanza politica economica e sociale che con scelte uniformi e appropriate, assumerebbero quei criteri di giustizia, socialità ed uguaglianza tra lavoratori che, dopo anni di servizio resi allo Stato, si vedono sperequati i loro anni di contributi sociali lavorati presso aziende private.

L'impegno organico che noi chiediamo alle forze politiche che guidano il nostro Paese è di sanare là dove esistono, queste diversificazioni nei trattamenti di quiescenza.

Per questa complicata e sensibile materia occorre una disamina approfondita della casistica esistente e delle diversificazioni attuali che vanno da piccole a ben più grandi sperequazioni tra lavoratori.

L'ordinamento attuale della CPDEL presta il fianco ai casi diversificati per

quanto concerne i suoi iscritti al fondo di quiescenza.

L'esempio più concreto l'abbiamo nella legge 22 giugno 1954, n. 529 per la quale un lavoratore di Ente locale, che passi alle dipendenze di una azienda privata, ottiene la ricongiunzione dei servizi prestati ai fini pensionistici automaticamente, mentre per un lavoratore di una ditta privata non è possibile effettuare l'inverso.

Si tratta evidentemente di una profonda ingiustizia e sperequazione tra lavoratori che non può essere ulteriormente tollerata dalla classe del mondo del lavoro.

Il problema rispecchia la notevole sensibilità che i lavoratori rivestono per questo problema, il notevole numero dei casi rende urgente l'interessamento dei preposti all'Amministrazione pubblica, per sanare il grave danno e far cessare queste carenze degli ordinamenti degli Enti pubblici.

Onorevoli Colleghi! La proposta di legge che si intende sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione mira a porre in essere un atto di giustizia verso i lavoratori dipendenti da Enti locali, Ospedali, Consorzi, Aziende Municipalizzate e simi-

lari, estendendo a loro favore un piccolo beneficio in materia pensionistica inteso ad assicurare un unico trattamento di quiescenza che abbia riguardo alla totalità dei servizi resi ancorché coperti da forme diverse di assicurazione.

Si tratta in sostanza di applicare un regolamento già esistente con una norma che consenta al lavoratore, iscritto alle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, di ottenere, da parte delle Casse stesse, il riscatto dei periodi di servizio — prestati anteriormente a detta iscrizione — coperti dalla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: ciò al fine di un unico trattamento globale di quiescenza da parte delle suddette Casse.

Occorre in proposito ricordare che le disposizioni regolanti il trattamento pensionistico erogato dalle Casse di previdenza consentono già in alcuni casi di rendere utili ai fini della pensione determinati servizi prestati anteriormente a tale iscrizione: ciò avviene o mediante ricongiunzione (per i servizi prestati da dipendenti civili e militari dello Stato, per i servizi prestati nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia, ecc.) o mediante riscatto oneroso: (per i servizi prestati presso Enti esercenti un pubblico servizio, presso Enti di diritto pubblico, consorzi di bonifica, servizi militari, diploma di laurea, diploma di infermiere professionale, ecc.).

Si tratta perciò solo di ampliare la normativa del riscatto, perché possano essere validi a pensione tutti i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza, a prescindere dalla natura dei servizi stessi.

Non va in proposito dimenticato che recentemente, con legge 25 novembre 1971, n. 1079 è stata istituita la possibilità di ricongiungere presso il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL i periodi di lavoro prestati presso altri settori (metallurgici, edili, appalti, ecc.) anche alle dipendenze di imprese private, purché coperti da contribuzione obbligatoria dell'INPS.

Si osserva inoltre che la possibilità del riconoscimento di una unica posizione assicurativa è già prevista dalla normativa vigente delle Casse di previdenza che stabilisce — nei confronti del lavoratore iscritto alle Casse stesse il quale cessi dal servizio senza avere maturato il diritto alla pensione — la costituzione della posizione assi-

curativa presso l'INPS mediante trasferimento dei contributi dalle Casse di previdenza all'Istituto stesso.

In tal modo viene consentito al lavoratore di ricostituire il suo « curriculum » previdenziale presso l'INPS, sia come assicurazione obbligatoria (nel caso in cui il lavoratore si rioccupi in un lavoro soggetto ad assicurazione obbligatoria), sia come assicurazione volontaria qualora il lavoratore intenda avvalersi di questa forma di assicurazione.

Pertanto non può apparire discriminatoria l'operazione inversa, e cioè il trasferimento della posizione assicurativa dall'INPS alle Casse di previdenza.

Amnesso il riscatto il trasferimento non comporta alcun aggravio ai bilanci degli Istituti di previdenza, essendo in questo caso a totale carico del lavoratore che intenda avvalersene dell'onere relativo.

Per tutte le considerazioni in precedenza riportate, si aggiunge infine la constatazione che la presente proposta di legge permette di rendere giustizia a quei lavoratori i quali, dopo una vita di lavoro ottengono la liquidazione di importo minimo, con palese sperequazione rispetto a colleghi con eguale anzianità complessiva di lavoro: e ciò unicamente per essere stati i primi soggetti in passato ad un lavoro per il quale sussisteva l'obbligo di assicurazione all'INPS anziché alle Casse di previdenza.

La presente proposta di legge, consentendo di riscattare anche con un sacrificio, monetario o mediante l'eventuale cessione del quinto dello stipendio, o tenendo conto dell'ammontare di anzianità maturato ai fini dell'indennità di liquidazione (come da norme vigenti alle Casse CPDEL), i servizi coperti da assicurazione obbligatoria INPS con quelli coperti da iscrizione alle Casse di previdenza, al fine di un unico trattamento di quiescenza che abbia riguardo alla totalità dei servizi resi dal lavoratore durante l'intera sua vita di lavoro, consentirà a molti lavoratori di richiedere il collocamento a riposo per raggiunta anzianità di servizio, lasciando in tal modo liberi dei posti di lavoro a tutto vantaggio delle giovani leve e dell'intera economia nazionale.

In base a quanto sopra illustrato, onorevoli colleghi, i proponenti — sottoponendo al vostro esame la proposta di legge in seguito formulata — confidano nel vostro consenso per una iniziativa di valido contenuto politico e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

I lavoratori iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente alle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro — i quali possano far valere, anteriormente a detta iscrizione, periodi coperti da contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti — possono ottenere che tali periodi vengano considerati utili a pensione da parte delle suddette Casse, mediante versamento del contributo di riscatto da richiedersi alle stesse secondo le modalità previste dai vigenti ordinamenti.

ART. 2.

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, verranno considerati indebiti e trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse di previdenza (CPDEL, CPS, CPI, Gestione diretta del Ministero del tesoro, Stato), a scomputo del contributo di riscatto dovuto dal lavoratore.

ART. 3.

Per il pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo 1, la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali su domanda del lavoratore è tenuta a concedere una sovvenzione contro cessione del quinto dello stipendio. Tali sovvenzioni sono in deroga all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 e dovranno essere concesse anche in presenza di altra sovvenzione in corso di estinzione. Sempre su domanda del lavoratore rivolta all'Ente di competenza, le somme occorrenti per il pagamento del contributo di riscatto potranno essere prelevate dal fondo di anzianità accantonato a credito del richiedente.